



Convegno

Convegno annuale del **Dipartimento Certificazione e Ispezione 2026**

17/18/19 marzo 2026

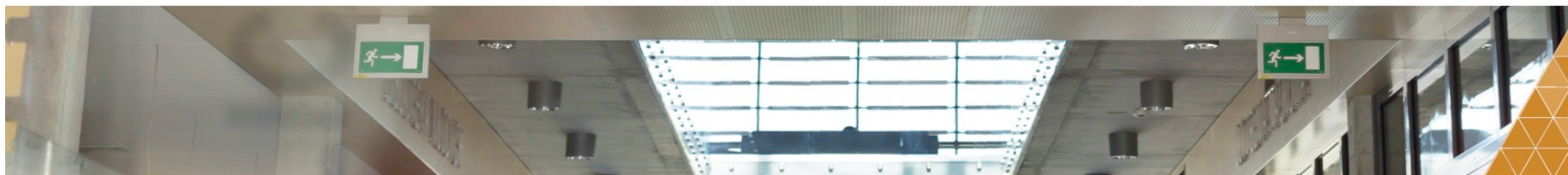




Nuovi scenari per l'Agroalimentare e il Forestale: schemi accreditati, regolamenti e direttive europee, prospettive di sviluppo.

Mariagrazia Lanzanova

Vicedirettore Dipartimento Certificazione e Ispezione- Area Volontaria



Nuovi scenari per l'Agroalimentare e il Forestale: schemi accreditati, regolamenti e direttive europee, prospettive di sviluppo

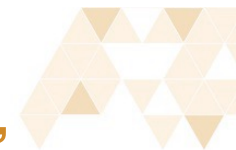


Principali Tendenze

Nel 2025 il sistema di accreditamento nell'Area Agroalimentare e Forestale è stato interessato da un processo di consolidamento e sviluppo, che è sfociato in:

- ✓ **una maggiore armonizzazione normativa e tecnica dei diversi schemi di valutazione della conformità;**
- ✓ **una sempre più crescente attenzione a sostenibilità, sicurezza alimentare e benessere animale;**
- ✓ **un rafforzamento del riconoscimento internazionale degli schemi di valutazione della conformità.**

Nuovi scenari per l'Agroalimentare e il Forestale: schemi accreditati, regolamenti e direttive europee, prospettive di sviluppo



Nuovi quadri normativi e avvio accreditamenti per nuovi schemi di valutazione della conformità

- ✓ il primo semestre dell'anno 2025 è stato caratterizzato dal completamento dei requisiti alla base del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA). Sono stati definiti i disciplinari tecnici e i piani di controllo per diverse filiere zootecniche (suini e bovini). **ACCREDIA ha avviato l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione a partire da febbraio 2025 e, dopo un anno, risultano accreditati 18 organismi.** Il sistema contribuisce ad armonizzare i requisiti di benessere animale e a garantire una comunicazione più trasparente verso i consumatori, anche grazie ai collegamenti con gli incentivi della PAC.
- ✓ un altro passaggio fondamentale nel 2025 è stato l'avvio delle attività di accreditamento per la Direttiva Acque Potabili (DWD), che ha completato il quadro normativo europeo relativo ai materiali e prodotti a contatto con l'acqua potabile. ACCREDIA ha definito le modalità operative per l'avvio dell'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione coinvolti nella valutazione della conformità (definite in una circolare tecnica), contribuendo all'armonizzazione dei requisiti di sicurezza lungo la filiera idrica. **Sono pervenute due domande di estensioni dell'accREDITAMENTO. La prima ha già completato l'iter e sarà presentata per delibera al Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO Certificazione e Ispezione (CSA CI).**



Nuovi scenari per l'Agroalimentare e il Forestale: schemi accreditati, regolamenti e direttive europee, prospettive di sviluppo.



Aggiornamento degli standard privati di filiera e pubblicazione di nuovi standard

Il 2025 è stato caratterizzato anche dall'aggiornamento di diversi standard privati di certificazione:

- ✓ è entrata in vigore della versione 7 dello standard BRCGS Packaging Materials, con nuove disposizioni e procedure di transizione per gli Organismi di Certificazione;
- ✓ è stato introdotto un nuovo standard dallo scheme owner IFS – si tratta di IFS Wholesale / Cash & Carry versione 3, approvato a livello IAF per l'accreditamento secondo la ISO/IEC 17065.

Evoluzioni negli schemi di sicurezza alimentare

Nel campo della sicurezza alimentare nel 2025:

- ✓ si è conclusa la transizione alla versione 9 dello standard FAMI-QS, allineata alla ISO 22003-1:2022;
- ✓ sono stati aggiornati gli scopi di accreditamento alla ISO 22000, con l'eliminazione delle subcategorie di scopo per gli Organismi di certificazione, al fine di riallineare il sistema ai requisiti normativi.



Nuovi scenari per l'Agroalimentare e il Forestale: schemi accreditati, regolamenti e direttive europee, prospettive di sviluppo.



Riconoscimento di schemi a livello europeo

- ✓ l'European co-operation for Accreditation (EA) ha approvato lo schema EN PLUS per la certificazione della qualità dei pellet di legno. Questo riconoscimento permette l'avvio degli accreditamenti nazionali e rafforza il quadro degli schemi legati alla sostenibilità forestale e ai biocombustibili.
- ✓ è stata avviata la valutazione in conformità del documento EA-1/22 degli schemi proprietari NATRUE (cosmesi) e PEFC CoC- Modulo RED III (biomassa forestale).

Rafforzamento del riconoscimento internazionale degli schemi

Nel 2025 l'International Accreditation Forum (IAF) ha approvato nuovi schemi di valutazione della conformità rilevanti anche per il settore alimentare e delle materie prime:

- ✓ lo schema Friend of the Sea, dedicato alla sostenibilità della pesca e dell'acquacoltura;
- ✓ lo schema PEFC CoC EUDR, che integra i requisiti del regolamento europeo sulla deforestazione.

L'inclusione di questi schemi nel sistema di mutuo riconoscimento internazionale di EA/IAF (MLA) consente la riconoscibilità globale dei certificati accreditati.

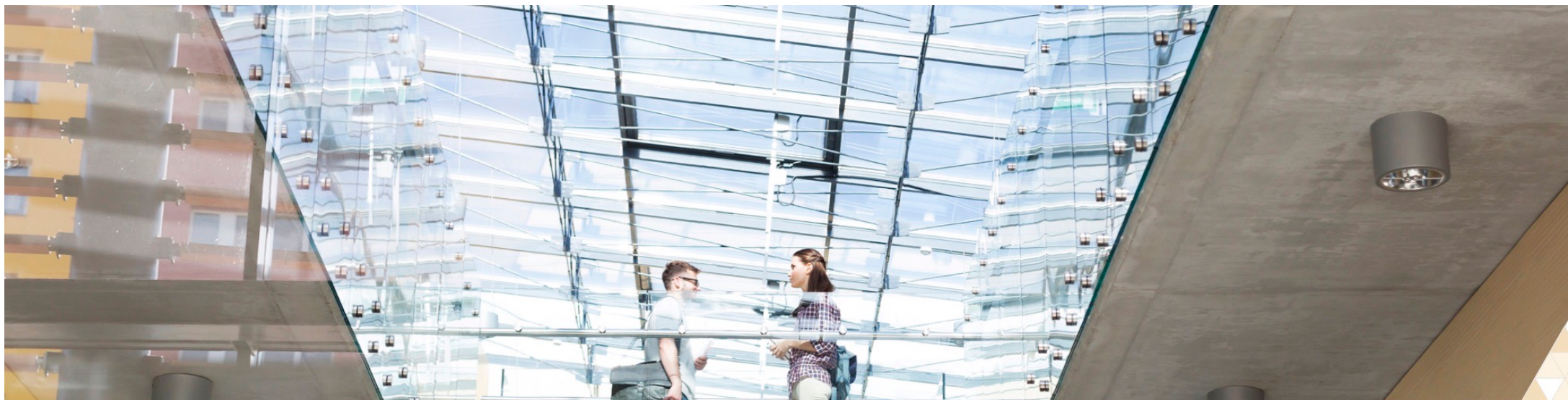


Nuovi scenari per l'Agroalimentare e il Forestale: schemi accreditati, regolamenti e direttive europee, prospettive di sviluppo.



Le prospettive di sviluppo per il 2026 includono:

- ✓ Un incremento delle richieste di accreditamento per il nuovo schema Direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ✓ la ricezione delle prime domande di accreditamento per gli schemi PEFC CoC Modulo EUDR DDS, PEFC Modulo RED III ed ENPLUS;
- ✓ l'aggiornamento di tutti gli scopi di accreditamento degli Organismi accreditati per i prodotti a denominazione a fronte del nuovo Reg 2024/1143 prodotti IG, tenendo conto anche delle indicazioni della nuova revisione del documento EA 3/02 M: 2026;
- ✓ l'emissione della prassi di riferimento che sostituirà il Regolamento Tecnico RT-17 applicabile alla rintracciabilità di filiera (ISO 22005) e avvio del processo di transizione;
- ✓ Il riesame dello schema SQNBA alla luce del primo anno di pubblicazione (proposta di miglioramento dei disciplinari e dei piani di controllo da sottoporre all'Autorità Competente) ed emissione di disciplinari per altre categorie di animali.
- ✓ L'aggiornamenti degli standard **BRCGS** e **IFS** con rafforzamento dei requisiti su sostenibilità, food safety culture, food fraud e gestione dei rischi emergenti.
- ✓ Fondazione FSSC ha annunciato la pubblicazione della nuova FSSC 22000 versione 7 per maggio 2026: l'aggiornamento recepisce i requisiti di benchmarking GFSI vs. 2024, la nuova serie ISO 22002-x:2025 sui PRP e alcuni miglioramenti strutturali.



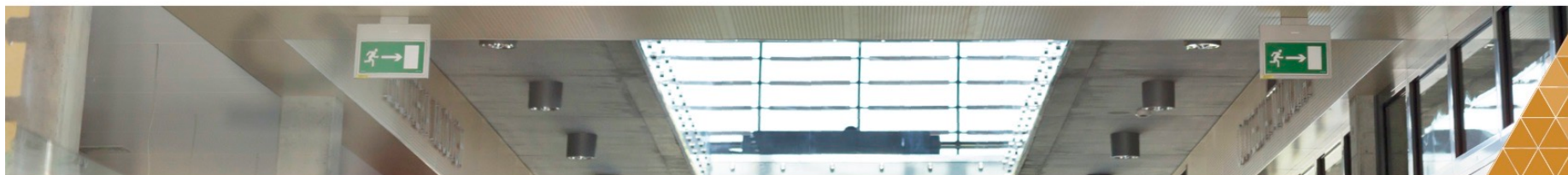
Evoluzione dei sistemi di valutazione della conformità accreditati in ambito di sostenibilità agroalimentare e forestale

Marco Zanardi

Referente Settore Agroalimentare e Forestale

Ilaria Cappiello

Funzionario Tecnico



Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)



Pubblicazione e obiettivi principali

La nuova Direttiva 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano è stata pubblicata nel dicembre 2020 ed è entrata formalmente in vigore il **12 gennaio 2021**.

I suoi obiettivi principali sono:

- migliorare la qualità dell'acqua potabile nell'UE;
- rafforzare la tutela della salute pubblica;
- introdurre un approccio basato sul rischio lungo l'intera filiera idrica;
- garantire requisiti uniformi per i **materiali a contatto con l'acqua potabile**.

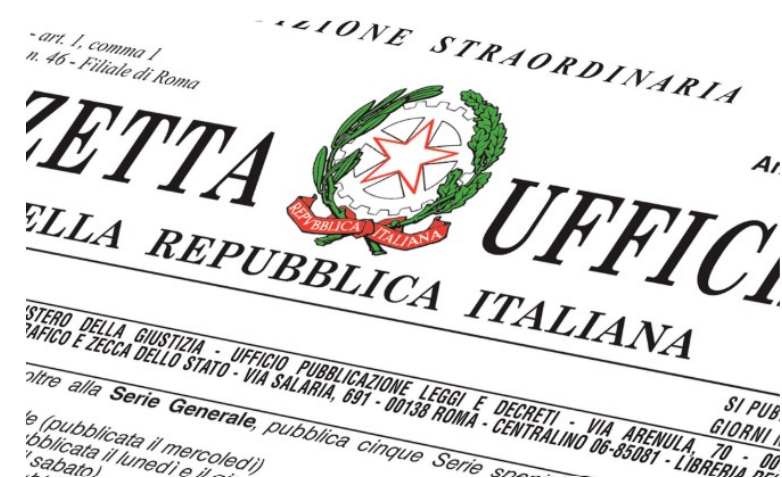


Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)



Processo di recepimento negli Stati membri

Gli Stati membri hanno avuto due anni per recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti. In Italia, il recepimento è avvenuto il **21 marzo 2023** tramite il **DL 18/2023**.



Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)



Sviluppo degli atti attuativi europei (2023–2024)

Per rendere pienamente operativa la direttiva, la Commissione ha predisposto una serie di **Atti Delegati** e **Atti di Esecuzione**, pubblicati nel 2024, che definiscono:

- metodologie di verifica e accettazione delle sostanze e dei materiali;
- l'**EU Positive List** dei materiali ammessi;
- procedure per l'inclusione o rimozione di sostanze dagli elenchi.



Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)



Riferimenti normativi

Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Regolamenti Delegati

- Regolamento delegato (UE) 2024/369. Procedura per l'inclusione o la rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti;
- Regolamento delegato (UE) 2024/370. Procedure di valutazione della conformità per i prodotti a contatto con acqua potabile e norme per la designazione degli Organismi di Valutazione della Conformità;
- Regolamento delegato (UE) 2024/371. Specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti a contatto con acqua potabile.

Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)



Riferimenti normativi

Decisioni di esecuzione

- Decisione di esecuzione (UE) 2024/365. Modalità di applicazione per le metodologie di test e accettazione delle sostanze di partenza, composizioni e costituenti da includere negli elenchi positivi europei;
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/367. Istituzione degli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, composizioni e costituenti autorizzati;
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/368. Modalità di applicazione per le procedure e i metodi di test e accettazione dei materiali finali utilizzati nei prodotti a contatto con acqua potabile.



Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)



Riferimenti normativi

Normativa Nazionale

- D.Lgs. 18/2023. Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- D.Lgs. 102/2025. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.



Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)



Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Recepisce in Italia la nuova Direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. È entrato in vigore il 21 marzo 2023. Modificato nel 2025 dal **Decreto Legislativo 102** entrato in vigore il 19 luglio 2025

REIMAF – Certificazione volontaria

- Adottata su base volontaria
- In corso di sviluppo lo schema di certificazione
- Rilasciata da organismi di certificazione accreditati
- Migliora la credibilità e la competitività sul mercato
- Non obbligatoria per l'immissione sul mercato

Prodotti a contatto con Acqua – Cert . Notificata

- Obbligatoria per legge per determinati prodotti
- Basata su direttive/regolamenti UE armonizzati
- Rilasciata da organismi notificati e accreditati
- Condizione necessaria per l'immissione sul mercato UE
- Soggetta a vigilanza del mercato dalle autorità

Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)



Gli Organismi Notificati: Designazione e Requisiti

Processo di Notifica:

- ACCREDIA valuta la competenza secondo la ISO/IEC 17065 e requisiti specifici della direttiva;
- Una volta accreditati gli Organismi di Certificazione dovranno chiedere autorizzazione al Ministero della Salute;
- Una volta autorizzato l'organismo richiede la notifica all'Autorità nazionale competente (Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
- L'Autorità nazionale designa l'organismo e lo notifica alla Commissione Europea;
- L'organismo viene iscritto nella banca dati NANDO;
- ACCREDIA controlla il mantenimento dei requisiti di accreditamento degli Organismi accreditati;
- L'Autorità competente fa vigilanza sul mercato.

L'organismo deve essere accreditato:

- per il modulo B per la certificazione dei prodotti a basso rischio;
- Per il modulo B e D per la certificazione dei prodotti ad alto rischio.





Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)

Processo di Accreditazione

Documenti applicabili:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;
- Circolare Informativa ACCREDIA n.55/2025;
- Regolamento ACCREDIA RG-01 per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e di Ispezione;
- Regolamento ACCREDIA RG-01-03 per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione di Prodotto/Servizio;
- DT-01-DC ACCREDIA - Approccio ACCREDIA agli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti la marcatura CE e conseguenti prescrizioni per i CAB richiedenti tale tipologia di accreditamento;
- Documento EA 2/17;
- Reg UE 2024/370:
 - Modulo B: Esame UE del Tipo;
 - Modulo D: Garanzia della qualità del processo di produzione.



Applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD)



Processo di Accreditamento

Iter di Accreditamento:

- Esame documentale;
- Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC;
- Rilascio dell'Accreditamento ai fini dell'autorizzazione e notifica;
- Verifica in accompagnamento per modulo richiesto **(da svolgere entro 18 mesi dalla delibera del CSA di competenza come previsto dal RG-01-03 ACCREDIA);**
- Verifiche di sorveglianza presso al sede dell'organismo per la verifica del mantenimento dei requisiti di Accreditamento;
- Verifica in accompagnamento per ogni modulo nel quadriennio di Accreditamento.

Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009



Pubblicazione e obiettivi principali

Il regolamento è stato **adottato il 5 giugno 2019** e pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale dell'UE il 25 giugno 2019**. Esso stabilisce le norme per la **messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE**, ampliando il campo di applicazione rispetto al precedente Reg. (CE) 2003/2003.

I suoi obiettivi principali sono:

- Aprire il mercato unico a categorie prima non armonizzate: fertilizzanti organici e organo-minerali, ammendanti, substrati di coltivazione, biostimolanti, inibitori;
- Introdurre requisiti comuni di sicurezza, qualità e etichettatura;
- Fissare per la prima volta limiti per contaminanti (es. cadmio).





Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009

Entrata in vigore

Come previsto per gli atti legislativi europei, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 15 luglio 2019. Tuttavia, la sua applicazione non è stata immediata: il regolamento ha previsto un periodo transitorio piuttosto lungo per consentire agli operatori economici, agli organismi di valutazione della conformità e alle autorità nazionali di adeguarsi al nuovo quadro normativo.

La data di applicazione generale è stata il 16 luglio 2022, momento in cui il regolamento è diventato pienamente operativo e ha sostituito il precedente Regolamento (CE) 2003/2003 per i fertilizzanti CE. Da quel momento, i prodotti fertilizzanti conformi ai requisiti del Regolamento 2019/1009 hanno potuto essere immessi sul mercato con marcatura CE.

Gli organismi notificati devono essere accreditati secondo le norme armonizzate pertinenti, in Italia tramite Accredia, in base al quadro generale stabilito dal Regolamento (CE) 765/2008.





Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009

Gli Organismi Notificati: Designazione e Requisiti

Processo di Notifica:

- ACCREDIA valuta la competenza secondo la ISO/IEC 17065 e requisiti specifici del Regolamento;
- L'Autorità nazionale (MASAF) designa l'organismo e lo notifica alla Commissione Europea;
- L'organismo viene iscritto nella banca dati NANDO;
- ACCREDIA controlla il mantenimento dei requisiti di accreditamento degli Organismi accreditati;
- L'Autorità competente fa vigilanza sul mercato.

Ad oggi ACCREDIA ha accreditato un solo Organismo notificato





Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009

Processo di Accreditazione

Documenti applicabili:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;
- Circolare Tecnica DC ACCREDIA n.17/2023;
- Regolamento ACCREDIA RG-01 per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e di Ispezione;
- Regolamento ACCREDIA RG-01-03 per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione di Prodotto/Servizio;
- DT-01-DC ACCREDIA - Approccio ACCREDIA agli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti la marcatura CE e conseguenti prescrizioni per i CAB richiedenti tale tipologia di accreditamento;
- Documento EA 2/17.
- Reg UE 2019/1009:
 - Modulo A1: Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali di prodotto;
 - Modulo B: Esame UE del Tipo;
 - Modulo D1: Garanzia di qualità del processo di produzione.



Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009



Processo di Accreditamento

Iter di Accreditamento:

- Esame documentale;
- Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC;
- Rilascio dell'Accreditamento ai fini della notifica;
- Verifica in accompagnamento per modulo richiesto (**da svolgere entro 18 mesi dalla delibera del CSA di competenza come previsto dal RG-01-03 ACCREDIA**);
- Verifiche di sorveglianza presso al sede dell'organismo per la verifica del mantenimento dei requisiti di Accreditamento;
- Verifica in accompagnamento per ogni modulo nel quadriennio di Accreditamento.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC – Modulo EUDR DDS

Pubblicazione e obiettivi principali

Nel 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR – European Union Deforestation Regulation, che sostituisce il precedente EUTR. L'EUDR mira a prevenire la deforestazione e il degrado forestale associati alla produzione e al commercio di alcune materie prime (tra cui legno, gomma, cacao, caffè, olio di palma, soia e carne bovina) e dei loro derivati. Dal 30 dicembre 2026 (30 giugno 2027 per PMI), gli operatori e commercianti che immettono tali prodotti sul mercato UE o li esportano dovranno dimostrare che:

- sono a deforestazione zero (non provenienti da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020);
- sono conformi alla legislazione del Paese di produzione;
- sono coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza, comprensiva di dati di geolocalizzazione e valutazione del rischio.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC – Modulo EUDR DDS

Pubblicazione e obiettivi principali

Per supportare le aziende certificate PEFC nella conformità all'EUDR, il PEFC ha sviluppato il Modulo EUDR (PEFC ST 2002-1:2024), un'estensione volontaria dello standard di Catena di Custodia, approvato dalla General Assembly PEFC a luglio 2024 e pubblicato ufficialmente il 20 luglio 2024. Questo modulo introduce requisiti aggiuntivi per implementare un sistema di dovuta diligenza (Due Diligence System – DDS) conforme all'EUDR, integrando:

- la raccolta di informazioni dettagliate sull'origine del materiale;
- la valutazione e mitigazione del rischio di deforestazione;
- la tracciabilità e le dichiarazioni sui prodotti in uscita.

Il modulo è applicabile a tutte le organizzazioni certificate CoC PEFC, sia all'interno che all'esterno dell'UE, che immettono o rendono disponibili prodotti di origine forestale sul mercato europeo o che li esportano. Pur non sostituendo gli obblighi legali, il modulo rappresenta uno strumento riconosciuto per dimostrare l'allineamento ai requisiti EUDR e rafforzare la credibilità della filiera.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC – Modulo EUDR DDS

Valutazione a livello EA e a livello IAF

Il Proprietario della Schema ha richiesto il 19 luglio 2024 ad ACCREDIA di valutare come Home Accreditation Body, secondo quanto previsto dal documento EA 1/22, l'accreditabilità dello schema.

La valutazione è stata interrotta a novembre 2025 dopo l'approvazione del Modulo EUDR a livello IAF il 2 ottobre 2025. ACCREDIA ha comunicato l'inizio delle attività di accreditamento il 12 dicembre 2025 con la pubblicazione della circolare Informativa DC n. 51/2025.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC – Modulo EUDR DDS

Documenti normativi

Lo schema è descritto nei seguenti documenti:

- PEFC ST 2001:2020 – PEFC Trademarks Rules – Requirements;
- PEFC ST 2002:2020 – Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements;
- PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard;
- PEFC ST 2002-1:2024 – Requirements for the Implementation of PEFC EUDR Due Diligence System (PEFC EUDR DDS).

La norma di accreditamento di riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17065 in versione vigente.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC – Modulo EUDR DDS

Processo di Accreditamento

Iter di estensione per nuovi Organismi di Certificazione:

- Esame documentale;
- Verifica iniziale di Accreditamento presso la sede dell'Organismo;
- Verifica in accompagnamento mirata sullo schema PEFC CoC modulo EUDR DDS.

Iter di Estensione dell'Accreditamento per Organismi già accreditati PEFC CoC:

- Esame documentale;
- Verifica in accompagnamento mirata sullo schema PEFC CoC modulo EUDR DDS.

Mantenimento dell'Accreditamento

Prevista la verifica di pratiche in sede e di una verifica in accompagnamento almeno una volta nel ciclo di accreditamento.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC - Modulo RED III

Pubblicazione e obiettivi principali

Il 20 novembre 2023 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2023/2413, nota come RED III, che aggiorna il quadro europeo sulle energie rinnovabili e sostituisce alcune normative precedenti.

La nuova direttiva nasce con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica dell'Unione, aumentando in modo significativo la quota di energia rinnovabile entro il 2030, in linea con il pacchetto climatico Fit for 55%.

In particolare, la RED III punta a:

- ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;
- contribuire al raggiungimento della riduzione del 55% delle emissioni di gas serra e rafforzare la sicurezza energetica dell'UE.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC - Modulo RED III

Pubblicazione e obiettivi principali

Con la sua entrata in vigore, agli operatori dei settori energia, industria, edilizia e trasporti viene richiesto di integrare progressivamente una quota sempre maggiore di rinnovabili nei propri processi. Tra gli obblighi principali rientrano:

- aumentare l'utilizzo di energia rinnovabile, con un incremento indicativo dell'1,6% annuo per il settore industriale;
- adeguare edifici e impianti ai nuovi requisiti tecnici, garantendo quote minime obbligatorie di energia rinnovabile nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni;
- rispettare i criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni per biomassa, biocarburanti e carburanti rinnovabili di origine non biologica.
- contribuire al raggiungimento del nuovo target europeo, che prevede almeno il 42,5% di energie rinnovabili nei consumi finali lordi entro il 2030, con l'ambizione di arrivare al 45%.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC – Modulo RED III

Pubblicazione e obiettivi principali

Per supportare le aziende, PEFC ha sviluppato il Modulo RED III (PEFC ST 5002:2025) un'estensione volontaria dello standard di Catena di Custodia approvato dalla General Assembly PEFC a maggio 2025 e pubblicato ufficialmente il 12 maggio 2025.

PEFC RED III è uno schema di certificazione volontaria riconosciuto dalla Commissione Europea che si basa sul framework PEFC Chain of Custody, integrando nel sistema PEFC gli aspetti richiesti dalla Direttiva: tracciabilità, sostenibilità e contabilità dei gas serra.

La certificazione è disponibile a livello globale e copre un'ampia gamma di materiali di origine forestale: biomassa, residui legno-cellulosici, alberi fuori foresta, rifiuti legnosi e combustibili da biomassa per calore, freddo ed elettricità.

Non si applica invece a biomasse agricole, biogas o biocarburanti liquidi.

Pertanto, la certificazione PEFC RED III è particolarmente utile per gli operatori che:

- producono energia da biomassa legnosa;
- forniscono biomassa al mercato energetico dell'UE;
- necessitano di dichiarazioni verificate sulla conformità ai criteri RED.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC – Modulo RED III

Documenti normativi

Lo schema è descritto nei seguenti documenti:

- PEFC ST 2001:2020 – PEFC Trademarks Rules – Requirements;
- PEFC ST 2002:2020 – Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements;
- PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard;

A cui vanno ad aggiungersi i seguenti documenti:

- PEFC ST 5002:2025 – Additional requirements for organisations sourcing forest biomass – RED III;
- PEFC ST 5003:2025 - Additional requirements for certification bodies providing certification against PEFC ST 5002 – RED III;
- PEFC ST 5004:2025 - Requirements for the Development of Level A Risk Assessments and its Recognition by PEFC as per Article 29 (6a) and (7a) of the RED III Directive.

La norma di accreditamento di riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17065 in versione vigente.



Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

PEFC CoC – Modulo RED III

Valutazione a livello EA e a livello Commissione Europea

Il Proprietario della Schema ha richiesto ad ottobre 2025 ad ACCREDIA di valutare, come Home Accreditation Body, secondo quando previsto dal documento EA 1/22, l'accreditabilità dello schema.

Il 27 ottobre 2025 ACCREDIA ha inviato ad EA la sua valutazione sull'accreditabilità dello schema ai fini della presentazione dello Schema alla Commissione Europea che provvederà alla sua valutazione ed approvazione facendolo così rientrare tra gli schemi volontari riconosciuti a livello Europeo.

La valutazione ai fini dell'EA 1/22 è ancora in corso da parte di ACCREDIA che si sta confrontando con lo Scheme Owner al fine di ottenere chiarimenti su alcuni aspetti operativi.

A seguito della valutazione e dell'approvazione da parte di EA, ACCREDIA procederà con l'avvio dell'accREDITamento dello schema.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

ENplus

Pubblicazione e obiettivi principali

Lo schema di certificazione ENplus® è progettato per:

- Garantire la qualità del pellet attraverso requisiti tecnici standardizzati e controlli lungo la filiera.
- Assicurare trasparenza nel mercato, definendo procedure uniformi per produttori, trader e distributori.
- Tutela del marchio, mediante attività di monitoraggio e contrasto all'uso improprio o fraudolento del logo ENplus®.
- Supportare gli operatori certificati, fornendo un quadro normativo chiaro e aggiornato.
- Aggiornare periodicamente gli standard, per mantenere lo schema allineato all'evoluzione tecnica e normativa del settore.

Dopo il processo di valutazione EA la seconda edizione dello standard è stata pubblicata il 01/10/2025 con formale entrata in vigore il 01/01/2026.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

ENplus

Documenti normativi

Lo schema è descritto nei seguenti documenti:

- ENplus ST 1001:2022, Second Edition - ENplus® wood pellets – Requirements for companies;
- ENplus ST 1002:2022 - Requirements for certification and testing bodies operating ENplus® certification;
- ENplus ST 1003:2022, Second Edition - Usage of the ENplus® trademarks – Requirements;

La norma di accreditamento di riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17065 in versione vigente.





Sviluppo schemi volontari nella filiera forestale

ENplus

Processo di Accredитamento

Iter di estensione per nuovi Organismi di Certificazione:

- Esame documentale;
- Verifica iniziale di Accredитamento presso la sede dell'Organismo;
- Verifica in accompagnamento.

Iter di Estensione dell'Accreditamento per Organismi già accreditati ISO 17065

- Esame documentale;
- Verifica in accompagnamento.

Mantenimento dell'Accreditamento

Prevista la verifica di pratiche in sede e di una verifica in accompagnamento almeno una volta nel ciclo di accreditamento.

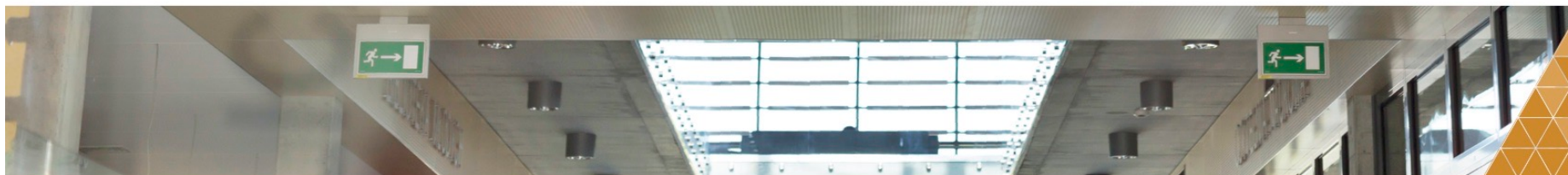




Evoluzione della normativa europea e nazionale, aggiornamenti chiave

Marco Zanardi

Referente Settore Agroalimentare e Forestale





Biologico – Reg. UE 2018/848

Aggiornamento Regolamento UE 2018/848

La Commissione Europea ha avviato ufficialmente il processo di revisione del Regolamento (UE) 2018/848 nel dicembre 2025, pubblicando anche una Roadmap europea che definisce le aree di intervento future.

La revisione riguarda soprattutto legislazione secondaria, linee guida, FAQ e chiarimenti interpretativi, necessari per risolvere criticità emerse durante l'applicazione del regolamento.





Biologico – Reg. UE 2018/848

Entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024

Il 1° Gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 che definisce:

- definisce un catalogo nazionale delle non conformità nel biologico;
- stabilisce misure e sanzioni proporzionate alla gravità;
- armonizza le procedure degli Organismi di Controllo;
- si applica a operatori e gruppi di operatori del settore biologico.





Biologico – Reg. UE 2018/848

Paesi Terzi

Organismi Accreditati

- ✓ 2 Organismi Italiani (BIOAGRICERT, CCPB) autorizzati dalla Commissione Europea;
- ✓ 2 Organismi esteri (TRANCERT Indonesia, QUACERT Vietnam) non ancora autorizzati dalla Commissione Europea.

Per il 2026 la data di caricamento degli Assesment report è stata posticipata al 31/03/2026.





Reg. UE 2024/1143 – EA 3/02 M2026

Pubblicazione e obiettivi principali

Il Regolamento (UE) 2024/1143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 23 aprile 2024 ed entrato in vigore dal 13 maggio 2024, disciplina in modo unitario le indicazioni geografiche (IG) per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, oltre alle specialità tradizionali garantite e ai termini di qualità opzionali.

Sostituisce il precedente Regolamento (UE) 1151/2012 e modifica altri regolamenti settoriali.

L'obiettivo generale è creare un sistema più semplice, più forte e più coerente per la tutela delle IG, integrato con le strategie UE su sostenibilità, tutela dei consumatori e competitività del settore agroalimentare.

Nel dettaglio il Regolamento (UE) 2024/1143:

- armonizza il quadro delle IG in un unico testo;
- rafforza la protezione (soprattutto online);
- potenzia il ruolo dei consorzi;
- snellisce le procedure;
- promuove sostenibilità e trasparenza.

71 migliora la comunicazione verso i consumatori





Reg. UE 2024/1143 – EA 3/02 M2026

Revisione della EA 3/02 M

Ad aprile 2024 è iniziato il processo di revisione del documento EA 3/02, terminato con la pubblicazione dello stesso il 7 gennaio 2026.

Il documento delinea le regole e i criteri che i NAB devono seguire per accreditare organismi di certificazione che operano nell'ambito delle IG previste dal Reg. (UE) 2024/1143, fornendo indicazioni su:

- definizione delle categorie di prodotti ai fini dell'accreditamento;
- strutturazione degli ambiti di accreditamento (fixed scope / flexible scope);
- regole per il witnessing.

Il documento descrive inoltre:

- requisiti per la concessione dell'accreditamento;
- modalità di sorveglianza periodica;
- condizioni per l'estensione dell'accreditamento.



*Publication
Reference*

EA-3/02 M: 2022

 **ACCREDIA**
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO





Reg. UE 2024/1143 – EA 3/02 M2026

Modifiche tra la versione EA 3/02 M:2022 e la versione EA 3/02 M:2026

- Aggiornamento del quadro normativo di riferimento;
- Aggiornamento delle categorie allineandole al nuovo Reg. UE 2024/1143 e fornendo una tabella di correlazione tra categorie di prodotto e nomenclatura combinata per un più facile abbinamento prodotto/categoria.

Periodo transitorio

EA ha definito un periodo transitorio di 6 mesi per l'applicazione del nuovo documento da parte dei NAB.

ACCREDIA entro luglio 2026 riemetterà tutti i certificati di accreditamento aggiornati.





EA Resolution TMB 2026 (25) 02

La descrizione del campo di certificazione, ai sensi del paragrafo 3.10 della norma EN ISO/IEC 17065, riportata nei certificati conformemente al paragrafo 7.7.1 d) della medesima norma, deve essere pertinente e coerente con i requisiti dello schema di certificazione in base al quale sono state svolte le attività di valutazione ed è stata rilasciata la certificazione.

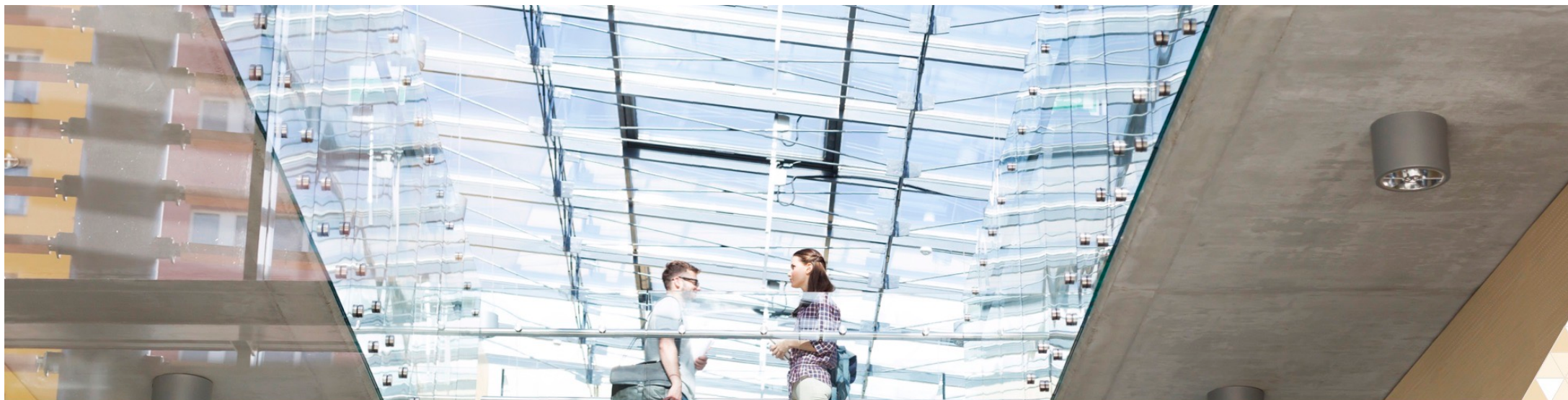
Non è consentito includere riferimenti o dichiarazioni relativi allo scopo di certificazione che non rientri nell'ambito dello schema di certificazione applicabile e che, pertanto, non sia stato oggetto delle attività di valutazione da parte degli organismi di certificazione.

A decorrere dal **17 febbraio 2026**, tutti i nuovi certificati emessi dagli Organismi di Valutazione della Conformità (CAB) dovranno essere conformi alla presente risoluzione.

Entro il **17 febbraio 2029**, i CAB dovranno aver adeguato tutti i certificati che richiedono la modifica.

Nota 1: Ciò implica, ad esempio, che non è consentito includere un claim di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e/o Indicazione Geografica Protetta (IGP) in un certificato di processo relativo alla sicurezza alimentare, qualora i requisiti DOP/IGP non siano espressamente previsti tra gli elementi oggetto di valutazione nello schema di certificazione.





Benessere Animale (SQNBA): un anno di operatività e prospettive future

Enrica Vella

Funzionario Tecnico





Situazione OdC 2026

N° aziende
associate ad un
OdC al 28/02/2026:

4.110

n. OdC accrediTATI	Bovini	Suini	CoC
14	x	x	x
2	x	x	
2	x		(x)

n. OdC accrediTANDI	Bovini	Suini	CoC
1	x		x

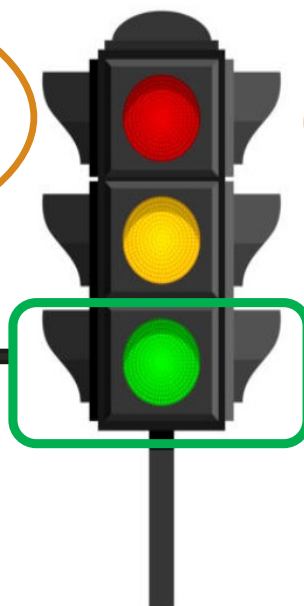


ClassyFarm e SQNBA



- Benessere animale e biosicurezza
- Consumo agli antimicrobici
- Principali parametri dell'allevamento
- Rilevazioni al macello di dati sanitari e di benessere

Certificazione SQNBA



Requisiti legislativi
sono alla base di Classyfarm

Requisiti specifici
costituiscono l'SQNBA

Veterinario ufficiale
Veterinario aziendale/incaricato

<https://www.classyfarm.it/index.php/vet-aziendale-it>

**Verifica dei
PRErequisiti
per l'accesso**

Organismo di certificazione (OdC)



Semaforo rosso

L'allevamento con semaforo **rosso** NON può fare domanda di certificazione



IL SEMAFORO VIENE AGGIORNATO E POTREBBE PASSARE DA VERDE A ROSSO



E' stato richiesto di visualizzare in Classyfarm **2 SEMAFORI**:

1. quello riferito al momento della consultazione e
2. quello precedente all'aggiornamento



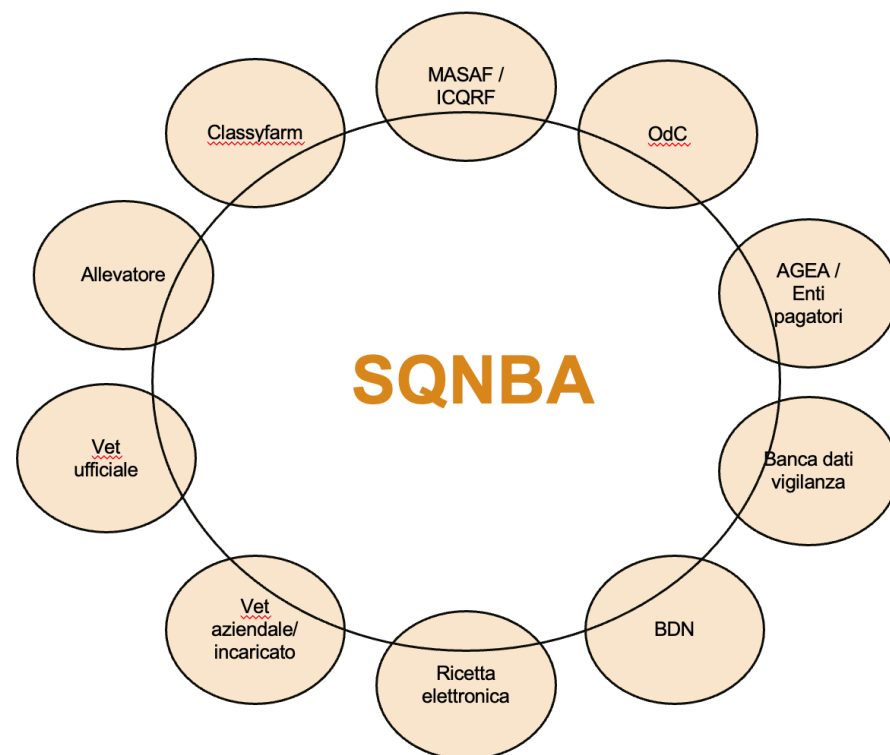


Frequently Asked Questions (FAQ)

- FAQ 2026 (prossima pubblicazione)
- FAQ 2026 (al 4 febbraio 2026)
- FAQ 2026 (al 28 gennaio 2026)
- FAQ 2025 (al 26 settembre 2025)
- FAQ 2025 (al 15 settembre 2025)
- FAQ 2025 (al 31 luglio 2025)
- FAQ 2025 (al 11 luglio 2025)
- FAQ 2025 (al 15 giugno 2025)
- FAQ 2024



SQNBA: un sistema complesso!



Iter di accreditamento degli OdC

L'OdC fa domanda ad ACCREDIA per PRD-SQNBA

Esame della documentazione

Verifica in sede presso l'OdC

**Verifica ACCREDIA in
accompagnamento all'OdC**

Esito positivo

ACCREDIA delibera l'accreditamento
(CSA-AG ACCREDIA)

Richiesta a ICQRF
di iscrizione
nell'elenco degli
OdC per SQNBA



ACCREDIA
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO



Classyfarm nel Polo Strategico Nazionale

Il 16-17 febbraio 2026 c'è stata la migrazione telematica di Classyfarm nel Polo Strategico

L'ingresso nel Polo rafforza la sicurezza, consolida l'affidabilità e la continuità operativa e capacità di servizio a beneficio di tutti gli utenti e degli stakeholder istituzionali.

Per **l'assistenza agli utenti** è stato attivato il sistema di ticketing JIRA che permette l'invio delle richieste tramite il portale
Progressivamente le richieste inviate via posta elettronica a Classyfarm non saranno più gestite



PdC suini da ingrasso (allegato 1) - PdC bovini da latte in stalla (allegato 2) - PdC bovini da carne in stalla (allegato 3) - PdC bovini allevamento familiare (allegato 4) - PdC bovini pascolo (allegato 5) - PdC catena di custodia (allegato 6)

1.Scopo e campo di applicazione

2.Riferimenti normativi

3. definizioni

4. Accesso al sistema di controllo e certificazione e adempimenti degli Operatori

5. Autocontrollo

6. Valutazione iniziale di certificazione per l'inserimento degli operatori nel SQNBA

7. Valutazione mantenimento requisiti

 **8. Durata minima di verifica**

9. Permanenza e recesso dell'operatore dal sistema dei controlli

10. Adempimenti dell'organismo di certificazione

11. Non conformità

12. Gestione reclami e dei ricorsi

13. Commercializzazione ed etichettatura

14. riservatezza

15. tabella dei controlli

Piano di controllo

Durata minima di verifica

I tempi di verifica riportati nella tabella del PdC, sono **TEMPI MINIMI** che devono:

- comprendere la valutazione di tutte le aree dello stabilimento, inclusa l'eventuale raccolta di documentazione;
- escludere i tempi di trasferta, di preparazione alla verifica e di rapportazione.
- non comprendere il tempo per la verifica del pascolo dei bovini



Bovini

Numero di animali	Ore minime di verifica
Superiore a 50 animali (> 90 capi nelle aree montane) fino a 100	2,5 ore
Fino a 200 animali	3 ore
Fino a 300 animali	3,5 ore
Fino a 400 animali	4 ore
Fino a 500 animali	4,5 ore
Oltre a 500 animali	5 ore

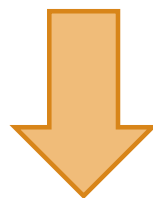
Suini

Numero di animali	Ore minime di verifica
Fino a 100 animali	2 ore
Fino a 300 animali	3 ore
Fino a 500 animali	4 ore
Oltre 500 animali	5 ore

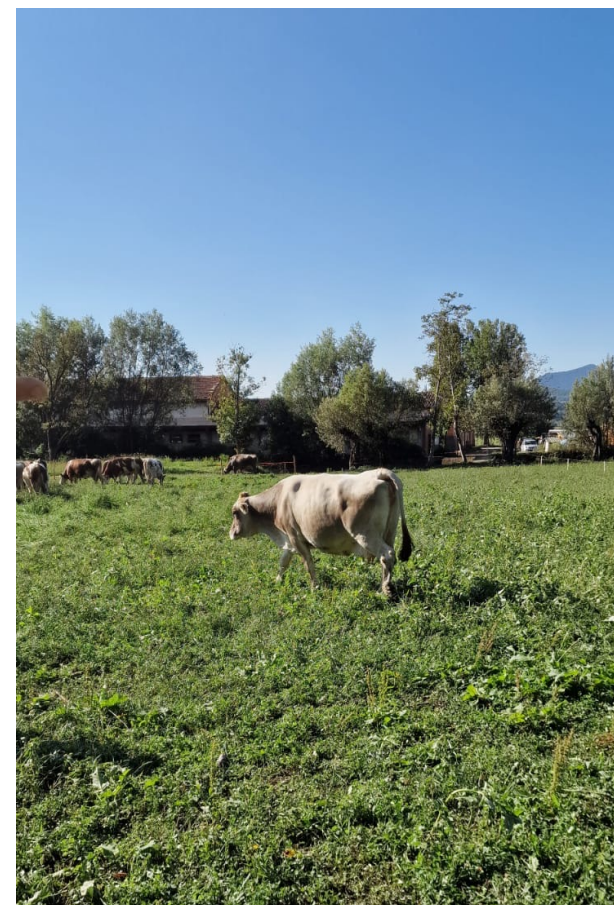
In funzione delle dimensioni aziendali, di eventuali fattori di complessità, o altre motivazioni, è facoltà dell'Organismo aumentare la durata della verifica, purché siano definiti i criteri.



**Prospettive
future?**



**Miglioramento
del sistema
SQNBA**



Modifiche 2026



Libertà di movimento degli animali

Vitelli da 3 a 8 settimane di vita (*)

I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo. Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m²/capo, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m²) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.

() Il requisito “**Vitelli da 3 a 8 settimane di vita**” è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.*



Pubblicazione del disciplinare in GU → 8 novembre 2024

Applicazione del requisito **dal 8 novembre 2026**

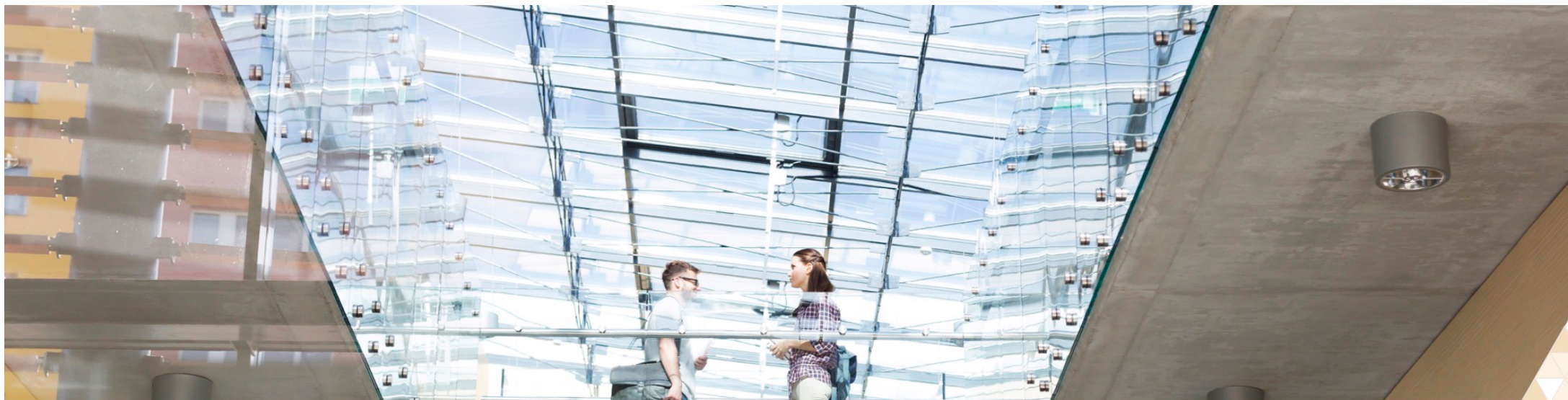


Nuovi disciplinari 2026

Il CTS-BA sta lavorando su:

- **Disciplinare Bufale da latte**
- **Modifiche** al «Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo» tra le quali l'**applicazione** anche agli **allevamenti dediti alla transumanza** verticale o orizzontale

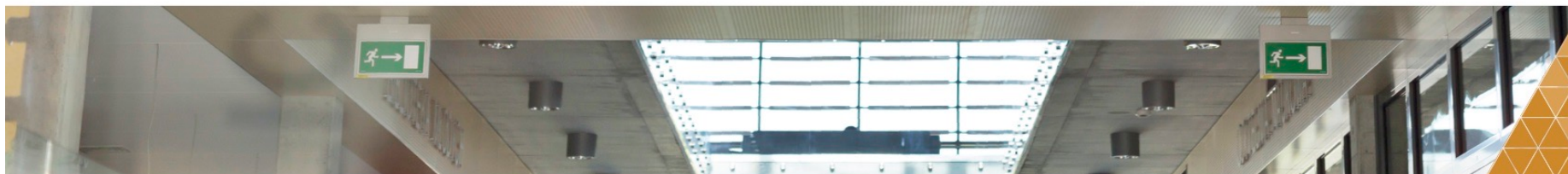




Pillole in ambito Volontario: GLOBALG.A.P. IFA v.6, IFS WHOLESALE / CASH & CARRY v.3, FSM

Flavia Faccini

Funzionario Tecnico



GLOBALG.A.P. IFA SMART & IFA GFS



GlobalG.A.P. IFA Versione 6

Struttura e linguaggio semplificati, criteri più ampi su sostenibilità, benessere animale e miglioramento continuo per i produttori



- 15 luglio 2024 lo standard GlobalG.A.P. IFA v.6 è stato ufficialmente approvato a livello **IAF**;
- 6 agosto 2024 lo standard GlobalG.A.P. IFA v.6 **GFS** per gli scopi **PLANTS** e **AQUACULTURE** è stato approvato a livello **GFSI**;
- l'8 luglio 2025 è stata pubblicata la versione 6 dei requisiti GlobalG.A.P. IFA SMART **Materiale di Propagazione Vegetativa** e **Culture Estensive** → Dal 1 maggio 2026 non sarà più possibile certificare a fronte delle precedenti versioni 5.2.



I certificati resteranno validi per l'intero ciclo annuale. Sul certificato di accreditamento sarà mantenuto il riferimento a entrambe le versioni, 5.2 e 6, fino al 30 aprile 2027.



GLOBALG.A.P. IFA SMART & IFA GFS

Competenze dei CAB

ACCREDIA valuta le competenze dei CAB in base agli scopi (PLANTS e AQUACULTURE) e non in base alle singole categorie (Fruit and Vegetables, Flower and Ornamentals, Combinable Crops, Tea, PPM, Hops).

Tuttavia, l'Organismo deve disporre di ispettori qualificati per tutte le categorie, anche in assenza di clienti attivi in ciascuna di esse.

GlobalG.A.P. IT Platform

Si informa che siamo a conoscenza di alcune problematiche emerse in seguito all'utilizzo della piattaforma IT di GlobalG.A.P.

Stiamo monitorando la situazione al fine della sua gestione.



IFS WHOLESALE / CASH & CARRY V.3

IFS Wholesale / Cash & Carry v.3

Standard di sicurezza e qualità dei prodotti e dei processi di grossisti, punti cash & carry e aziende di imballaggi.



- 27 novembre 2024 è stata pubblicata la versione 3 dello standard;
- 5 giugno 2025 lo standard è stato **approvato a livello IAF** → l'accreditamento diventa mandatorio;
- 1 novembre 2025 diventa obbligatorio lo standard in versione 3.

Circolare informativa ACCREDIA DC N° 33/2025 – Disposizioni in merito all'accreditamento, ambito ISO/IEC 17065:2012, per la certificazione ai sensi dello schema IFS Wholesale and Cash & Carry versione 3.



IFS WHOLESALE / CASH & CARRY V.3



Struttura Standard

Lo standard definisce due scopi di certificazione, in base al *core business* del sito:

- 1) Wholesale
- 2) Cash & Carry



All'interno dei due scopi, vi è una seconda distinzione:

per **Wholesale**:

- classic → senza attività di trattamento;
- plus → con attività di trattamento.

per **Cash & Carry**:

- classic → senza attività di trasformazione;
- plus → con attività di trasformazione.



Mantenimento

Durante l'intero ciclo di accreditamento verranno condotte le seguenti verifiche:

- 1 verifica di sorveglianza annuale;
- 2 verifiche in accompagnamento nel ciclo di accreditamento ad anni alterni, come previsto dallo schema.





FSM – FAMI QS, ISO 22000 e FSSC 22000

FAMI-QS

Terminata la transizione degli Organismi di Certificazione alla **Versione 9 dello Standard FAMI-QS**, obbligatoria dal **10 gennaio 2026**. La nuova versione aggiorna i riferimenti e l'impostazione in conformità alla ISO 22003-1:2022.



ISO 22000

Sono state **eliminate le subcategorie dallo scopo di accreditamento** degli Organismi di Certificazione accreditati secondo la ISO 22000.

Di conseguenza, sono stati riemessi i certificati degli Organismi di Certificazione.

Tale riformulazione è conseguenza di un allineamento a quanto previsto da IAF MD 16 e a seguito di confronto con altri AB in ambito EA.



FSM – FAMI QS, ISO 22000 e FSSC 22000



FSSC 22000

Foundation FSSC ha confermato la pubblicazione della **Versione 7** dello schema FSSC 22000 a **maggio 2026**.

Gli Enti di Certificazione e le Organizzazioni avranno un **periodo di transizione di 12 mesi**.

L'aggiornamento recepisce i requisiti di benchmarking GFSI v2024, la nuova serie ISO 22002-x:2025 sui PRP e alcuni miglioramenti strutturali.



Grazie per aver partecipato!

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati:

Marco Zanardi m.zanardi@accredia.it

Ilaria Cappiello i.cappiello@accredia.it

Enrica Vella e.vella@accredia.it

Flavia Faccini f.faccini@accredia.it

